

Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2013, n. 5-6030

Art. 3 bis, comma 3, d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. Indizione Avviso pubblico di selezione per la costituzione dell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Il d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ad oggetto “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute“, ha apportato alcune sostanziali e significative modifiche al d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”).

In particolare al Capo I del decreto, recante “Norme per la razionalizzazione dell’attività assistenziale e sanitaria”, l’art. 4, comma 1, lettera a) ha disposto la sostituzione del comma 3 dell’art. 3 bis del citato d.lgs. n. 502/1992, inerente le modalità ed i requisiti necessari per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale.

In proposito, il nuovo testo legislativo prescrive che “la Regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende....(omissis)...del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all’elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla Regione, da parte di una commissione costituita dalla Regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla Regione” (questi ultimi da individuare, evidentemente, mediante il ricorso allo strumento legislativo).

Per quanto attiene al regime dei requisiti necessari per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, le differenze rispetto alla precedente formulazione dell’art. 3bis, comma 3, del d. lgs. n. 502 /1992 e s.m.i. risiedono, da un lato, nella previsione di una diversa durata temporale minima (5 ovvero 7 anni) dell’esperienza dirigenziale richiesta, secondo che la medesima risulti maturata “nel campo delle strutture sanitarie” o “negli altri settori” - laddove il testo previgente si limitava a prescrivere “un’esperienza almeno quinquennale di direzione.....(omissis)...in enti, aziende, strutture [indifferentemente] pubbliche o private, in posizione dirigenziale...(omissis)....svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso”, e, dall’altro, nel venir meno del citato periodo temporale di riferimento (dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso) in precedenza rilevante ai fini della maturazione del requisito dell’esperienza professionale.

Se pertanto il nuovo testo del comma 3 dell’art. 3 bis appare di portata più estensiva per quanto attiene l’integrazione e soprattutto il mantenimento, sotto il profilo temporale, dei requisiti professionali prescritti – sostanzialmente caducando il precedente, specifico aspetto legato all’ “attualità” dell’esperienza professionale maturata – d’altro canto la previsione della necessità di un periodo temporale più lungo (7 anni) per l’integrazione del requisito in ambiti professionali diversi dal settore sanitario vale ad imprimere una particolare connotazione alle esperienze professionali sviluppate in campo sanitario, valorizzandone la peculiarità in termini di coerenza rispetto alle funzioni da esercitare.

Atteso peraltro il tenore letterale dell’espressione utilizzata dalla disposizione in esame (vale a dire “nel campo delle strutture sanitarie”) con riferimento all’ambito professionale individuato per la

maturazione del termine quinquennale di maggior favore dell' "adeguata esperienza dirigenziale", la Direzione Sanità ha a suo tempo provveduto, con nota prot. n. 29330/DB2012 del 22.11.2012, a richiedere al Ministero della Salute i necessari chiarimenti interpretativi, per quanto la locuzione utilizzata sembrasse esclusivamente riferibile, alla luce della sua formulazione letterale, alle aziende ed agli enti del servizio sanitario nazionale, nonché ai soggetti ed alle strutture sanitarie private, anche non accreditate, con conseguente esclusione delle esperienze professionali di carattere dirigenziale sviluppate presso enti ed istituzioni, anche a rilevanza nazionale, operanti in campo sanitario quali lo stesso Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, l'Agenzia nazionale - ovvero le omologhe Agenzie regionali - per i servizi sanitari.

Riscontrando il quesito sottopostogli, l'Ufficio legislativo del Ministero della Salute, con nota prot. n. 0009568-P-2012, pervenuta in data 17.12.2012, ha precisato come la locuzione riferita all' "esperienza quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie.....debba essere interpretata al di là della sua stretta formulazione letterale intendendosi l'esperienza acquisita quella maturata, oltre che in tutti gli enti e aziende del Servizio sanitario, pubblici e privati, anche in tutte quelle strutture (enti o istituzioni pubbliche) che comunque svolgono attività di interesse sanitario....(omissis)..."

Alla luce dei chiarimenti pervenuti, ed in adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 3bis, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 sopra ricordate (le quali espressamente dispongono che la nomina dei direttori generali avvenga "secondo modalità e criteri individuati dalla Regione") con DGR n. 5-5518 del 14.03.2013 si è pertanto provveduto alla definizione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 39/1995 e s.m.i., dei criteri generali da utilizzare per la selezione delle candidature e la conseguente formazione dell'elenco regionale di nominabili.

In conformità alle prescrizioni di cui alla legge regionale n. 39/1995 citata, in ordine ai criteri così definiti è stato acquisito il parere favorevole, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, della Commissione consultiva per le nomine.

Il provvedimento in questione ha stabilito, peraltro, che gli eventuali conferimenti di incarichi di direzione generale, o di commissariamento, che dovessero rendersi necessari - a seguito di vacanza dell'ufficio per dimissioni, decadenza, o a qualsiasi altro titolo - nelle more della predisposizione del nuovo elenco di candidati alla nomina, avverranno mediante l'utilizzo dell'elenco approvato con DGR n. 3-3179 del 22.12.2011 e successivi provvedimenti integrativi, assicurando in ogni caso il rispetto, nella scelta dei candidati, dei nuovi requisiti stabiliti dall'art. 3 bis, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a del d.l. n. 158/2012 sopra ricordato.

Un' ulteriore, significativa innovazione apportata dal nuovo testo del comma 3 dell'art. 3 bis citato riguarda inoltre le modalità per la selezione dei candidati alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale la quale, secondo la disposizione in parola, deve essere effettuata da una commissione costituita dalla Regione "in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Posto quanto sopra, nel disporre che alla nomina della commissione si provvederà con successivo atto deliberativo, si rende necessario stabilire, in questa sede, che la medesima commissione sarà composta, in conformità alle prescrizioni normative richiamate, da un esperto individuato dalla Regione, da un componente designato congiuntamente dall'Università degli Studi di Torino, dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e dal Politecnico di Torino, nonché dall'esperto designato dall'Agenas.

E' in proposito altresì da rilevare come, ai sensi del citato art. 3 bis, comma 3 del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., la Commissione opererà "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", fatto salvo l'esclusivo rimborso delle spese di viaggio documentate sostenute per lo svolgimento della funzione, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 33/1976.

Ai fini della predisposizione dell'elenco regionale di idonei la Commissione, nell'osservanza dei requisiti prescritti dall'art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nonché dei criteri generali definiti a mezzo della citata DGR n. 5-5518 del 14.03.2013, procederà alla disamina della

documentazione trasmessa ed alla valutazione della coerenza dei profili curriculari e professionali presentati rispetto alle funzioni da esercitare.

Qualora lo ritenga necessario, la Commissione potrà individuare ulteriori modalità di selezione, disponendo l'acquisizione di ulteriori elementi di informazione ovvero lo svolgimento di colloqui con i candidati.

Al fine di garantire un'adeguata informazione ai candidati, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della l.r. 4 luglio 2005, n. 7, l'avviso oggetto del presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it), nonché, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Ai sensi delle leggi sopra richiamate viene individuata, quale struttura responsabile del procedimento per la costituzione dell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, il Settore Pianificazione ed Assetto istituzionale del SSR della Direzione Sanità.

In attuazione del DPR n. 445/2000 e s.m.i., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", ed in conformità alle disposizioni regionali in materia, la struttura responsabile del procedimento procederà d'ufficio al controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati, nonché di quelle presentate dai soggetti che saranno nominati.

A conclusione del procedimento, che dovrà avere luogo entro 180 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze - conformemente a quanto disposto nell'Allegato B (Par. 2) alla D.G.R. n. 17-803 del 15/10/2010 - verrà predisposto, a cura della Direzione Sanità, un unico elenco di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, che sarà approvato dalla medesima Direzione a mezzo di proprio provvedimento.

Detto elenco sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché sul sito Internet della Regione Piemonte, e sostituirà integralmente l'elenco di cui all'allegato A) alla deliberazione n. 3-3179 del 22.12.2011 e successivi provvedimenti integrativi.

L'elenco così pubblicato sarà oggetto di periodico aggiornamento, ai sensi del citato art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Quanto sopra illustrato e motivato, il relatore propone alla Giunta regionale:

- di indire, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3 del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., pubblico avviso di selezione per la costituzione dell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale;
- di approvare pertanto l'allegato A), intitolato "Avviso pubblico di selezione per la costituzione dell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprensivo del testo dell'Avviso, di fac-simile dell'istanza nonché di fac-simile della scheda analitica da allegare alla istanza;
- di disporre che la Commissione di esperti incaricata della valutazione delle candidature, la cui nomina avverrà a mezzo di successivo provvedimento, sarà composta, in conformità alle prescrizioni cui all'art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., da un esperto designato congiuntamente dall'Università degli Studi di Torino, dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e dal Politecnico di Torino, da un esperto designato dall'Agenas, nonché da un esperto individuato dalla Regione;
- di dare atto che, ai sensi del citato art. 3 bis, comma 3 del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., la Commissione opererà "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", fatto salvo l'esclusivo rimborso delle spese di viaggio documentate sostenute per lo svolgimento della funzione, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 33/1976;
- di stabilire altresì che, ai fini della predisposizione dell'elenco regionale di idonei la Commissione, nell'osservanza dei requisiti prescritti dall'art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. n.

502/1992 e s.m.i., nonché dei criteri generali definiti a mezzo della DGR n. 5-5518 del 14.03.2013, procederà alla disamina della documentazione trasmessa ed alla valutazione della coerenza dei profili curriculari e professionali presentati rispetto alle funzioni da esercitare; qualora lo ritenga necessario, la Commissione potrà individuare ulteriori modalità di selezione, disponendo l'acquisizione di ulteriori elementi di informazione ovvero lo svolgimento di colloqui con i candidati;

- di disporre che, al fine di garantire un'adeguata informazione ai candidati, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della l.r. 4 luglio 2005, n. 7, l'avviso oggetto del presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 512/1994, convertito dalla legge n. 590/1994, e, sempre per estratto, sul sito Internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it) nonché, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

- di individuare, ai sensi delle leggi sopra richiamate, quale struttura responsabile del procedimento per la costituzione dell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, il Settore Pianificazione ed Assetto istituzionale del SSR della Direzione Sanità;

- di stabilire che, in attuazione del DPR n. 445/2000 e s.m.i., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nonché in conformità alle disposizioni regionali in materia, la struttura responsabile del procedimento procederà d'ufficio al controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati, nonché di quelle presentate dai soggetti che saranno nominati;

- di disporre che, a conclusione del procedimento, che dovrà avere luogo entro 180 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze - conformemente a quanto disposto nell'Allegato B (Par. 2) alla D.G.R. n. 17-803 del 15/10/2010 - verrà predisposto ed approvato, a cura della Direzione Sanità, un unico elenco di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale; detto elenco sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché sul sito Internet della Regione Piemonte, e sostituirà integralmente l'elenco di cui all'allegato A) alla deliberazione n. 3-3179 del 22.12.2011 e successivi provvedimenti integrativi ;

- di stabilire altresì che tale ultimo elenco, nelle more della conclusione del procedimento, potrà continuare ad essere utilizzato, in conformità alle indicazioni formulate a mezzo della precedente DGR n. 5-5518 del 14.03.2013, per gli eventuali conferimenti di incarichi di direzione generale, o di commissariamento, che dovessero nel frattempo rendersi necessari - a seguito di vacanza dell'ufficio per dimissioni, decadenza, o a qualsiasi altro titolo - assicurando in ogni caso il rispetto, nella scelta dei candidati, dei nuovi requisiti stabiliti dall'art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a del d.l. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012;

- di stabilire infine che il nuovo elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale sarà oggetto di periodico aggiornamento, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. .

La Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, visti:

il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 avente ad oggetto: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

il d.l. 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni, dalla l. 08.11.2012, n. 189 avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

il d.l. 27 agosto 1994, n. 512 convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590/1994 avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avente ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
il d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. avente ad oggetto: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
la legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 avente ad oggetto: “Statuto della Regione Piemonte”;
la l.r. 23 marzo 1995, n. 39 avente ad oggetto: “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”;
la l.r. 4 luglio 2005, n. 7 avente ad oggetto: “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
la DGR n. 5-5518 del 14.03.2013;
la DGR n. 3-3179 del 22.12.2011;
la DGR n. 17-803 del 15.10.2010;
la nota prot. n. 29330/DB2012 del 22.11.2012 della Direzione Sanità;
la nota prot. n. 0009568-P-2012 pervenuta in data 17.12.2012 dell’Ufficio legislativo del Ministero della Salute;

delibera

- di indire, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 3 del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., pubblico avviso di selezione per la costituzione dell’elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale;
- di approvare pertanto l’allegato A), titolato “Avviso pubblico di selezione per la costituzione dell’elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprensivo del testo dell’Avviso, di facsimile dell’istanza nonché di fac-simile della scheda analitica da allegare alla istanza;
- di disporre che la Commissione di esperti incaricata della valutazione delle candidature, la cui nomina avverrà a mezzo di successivo provvedimento deliberativo, sarà composta, in conformità alle prescrizioni cui all’art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., da un esperto designato congiuntamente dall’Università degli Studi di Torino, dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e dal Politecnico di Torino, da un esperto designato dall’Agenas, nonché da un esperto individuato dalla Regione;
- di dare atto che, ai sensi del citato art. 3 bis, comma 3 del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., la Commissione opererà “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, fatto salvo l’esclusivo rimborso delle spese di viaggio documentate sostenute per lo svolgimento della funzione, ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 33/1976;
- di stabilire altresì che, ai fini della predisposizione dell’elenco regionale di idonei la Commissione, nell’osservanza dei requisiti prescritti dall’art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nonché dei criteri generali definiti a mezzo della DGR n. 5-5518 del 14.03.2013, procederà alla disamina della documentazione trasmessa ed alla valutazione della coerenza dei profili curriculari e professionali presentati rispetto alle funzioni da esercitare; qualora lo ritenga necessario, la Commissione potrà individuare ulteriori modalità di selezione, disponendo l’acquisizione di ulteriori elementi di informazione ovvero lo svolgimento di colloqui con i candidati;
- di disporre che, al fine di garantire un’adeguata informazione ai candidati, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della l.r. 4 luglio 2005, n. 7, l’avviso oggetto del presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 1, comma 1, del d.l. n. 512/1994, convertito dalla legge n. 590/1994, e, sempre per estratto, sul sito Internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it) nonché, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

- di individuare, ai sensi delle leggi sopra richiamate, quale struttura responsabile del procedimento per la costituzione dell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, il Settore Pianificazione ed Assetto istituzionale del SSR della Direzione Sanità;
- di stabilire che, in attuazione del DPR n. 445/2000 e s.m.i., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nonché in conformità alle disposizioni regionali in materia, la struttura responsabile del procedimento procederà d'ufficio al controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati, nonché di quelle presentate dai soggetti che saranno nominati;
- di disporre che, a conclusione del procedimento, che dovrà avere luogo entro 180 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze - conformemente a quanto disposto nell'Allegato B (Par. 2) alla D.G.R. n. 17-803 del 15/10/2010 - verrà predisposto ed approvato, a cura della Direzione Sanità, un unico elenco di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale; detto elenco sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché sul sito Internet della Regione Piemonte, e sostituirà integralmente l'elenco di cui all'allegato A) alla deliberazione n. 3-3179 del 22.12.2011 e successivi provvedimenti integrativi ;
- di stabilire altresì che tale ultimo elenco, nelle more della conclusione del procedimento, potrà continuare ad essere utilizzato, in conformità alle indicazioni formulate a mezzo della precedente DGR n. 5-5518 del 14.03.2013, per gli eventuali conferimenti di incarichi di direzione generale, o di commissariamento, che dovessero nel frattempo rendersi necessari – a seguito di vacanza dell'ufficio per dimissioni, decadenza, o a qualsiasi altro titolo - assicurando in ogni caso il rispetto, nella scelta dei candidati, dei nuovi requisiti stabiliti dall'art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a del d.l. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012;
- di stabilire infine che il nuovo elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale sarà oggetto di periodico aggiornamento, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. .

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura sulla UPB 20151 del bilancio per l'esercizio finanziario 2013.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile in tutti i casi il termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A) *“Avviso pubblico di selezione per la costituzione dell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale”.*

REGIONE PIEMONTE

Avviso pubblico di selezione per la costituzione dell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale.

DESTINATARI

Con deliberazione n. 5-6030 del 02.07.2012 la Giunta regionale della Regione Piemonte ha indetto pubblico avviso di selezione per la costituzione dell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, da utilizzare per la copertura delle sedi che si dovessero rendere vacanti.

L'elenco regionale sostituirà integralmente l'elenco di cui all'allegato A alla DGR n. 3-3179 del 22.12.2011, come integrato dai successivi provvedimenti deliberativi (e nuovamente approvato, da ultimo, con DGR n. 28-4607 del 24.09.2012).

Tutti i candidati inseriti pertanto nell'elenco, attualmente in vigore, di cui sopra, dovranno, ai fini dell'inserimento nel nuovo elenco regionale di idonei, presentare istanza in conformità alle prescrizioni del presente avviso, **indipendentemente dall'anno di iscrizione annotato a margine dei rispettivi nominativi.**

REQUISITI RICHIESTI E CRITERI GENERALI DI NOMINA.

Possono presentare istanza coloro che, ai sensi dell'art. 3 bis comma 3 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea magistrale (o diploma di laurea vecchio ordinamento);
- adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie.

Ai sensi della medesima disposizione, la selezione avverrà nel rispetto dei criteri generali definiti a mezzo della DGR n. 5-5518 del 14.03.2013, adottata in conformità all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 39/1995 e s.m.i. , recante “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”.

REGIME DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA', INCONFERIBILITA' DELL'INCARICO, OSTATIVE ALLA NOMINA O COMPORTANTI DECADENZA DALLA CARICA.

Ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 10 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., la carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., non possono essere nominati direttori generali di azienda sanitaria regionale :

- a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
- b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 70 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

Ai sensi dell'articolo 66, comma 1, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la carica di Direttore generale di azienda sanitaria regionale è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana.

Ai sensi dell'art. 60 comma 1 punto 8 dello stesso decreto, il direttore generale di azienda sanitaria regionale non è eleggibile a sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale.

Ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, le nomine di competenza della Giunta regionale sono incompatibili con le seguenti funzioni :

1. Consigliere regionale;
2. dipendente della Regione, nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10, ("Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale") e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del capitale sociale ovvero nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, nonché delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;
3. coloro che siano destinatari di incarichi non saltuari di collaborazione professionale nei confronti della Regione o degli Enti soggetti a controllo regionale, ovvero siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;
4. membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2 della medesima legge;
5. magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.

Non e' inoltre consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società od organismo regionale di cui allo stesso articolo, ad esclusione dei Sindaci e dei componenti di organismi di revisione contabile.

Ai sensi dell'art.7 del d. lgs. 31/12/2012, n. 235, non possono ricoprire le cariche di amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali :

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze

stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati ;

- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a) ;
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale ;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c) ;
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo ;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse .

Ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'art. 7, comma 1 (comprese, pertanto, le cariche di amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali) :

- a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettera a), b), e c) ;
- b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina ;
- c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. (...omissis....)

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o

provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorchè con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. chi ricopre una delle cariche indicate all'art. 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione .

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39, a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti (lett. e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

Ai sensi del comma 2 della disposizione citata, ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità dell'incarico ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di cinque anni.

Ai sensi del successivo comma 3, ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a cinque anni.

Ai sensi del comma 5, la situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza, anche non definitiva, di proscioglimento.

Ai sensi del comma 6, nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto stipulato con l'amministrazione. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

Agli effetti dell'art. 3 del d. lgs. n. 39 /2013, infine, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna.

Ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 39/2013, gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Ai sensi dell'art. 8 del d. lgs. 39/2013, gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della Salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

Ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. n. 39/2013 gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale, nonché con lo svolgimento in proprio di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 39/2013 gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

Ai sensi del comma successivo del medesimo articolo, gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono infine incompatibili :

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale ;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

INFORMAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e della l. r. n. 7/2005, viene individuata quale struttura responsabile del procedimento il Settore Pianificazione e assetto istituzionale del SSR.

La Commissione di esperti per la valutazione delle candidature sarà composta, in conformità all'art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., da un esperto designato congiuntamente dall'Università degli Studi di Torino, dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e dal Politecnico di Torino, da un ulteriore esperto designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nonché da un esperto individuato dalla Regione.

Ai fini della predisposizione dell'elenco regionale di idonei la stessa Commissione, nell'osservanza dei requisiti prescritti dall'art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nonché dei criteri generali definiti a mezzo della DGR n. 5-5518 del 14.03.2013, procederà alla disamina della documentazione trasmessa ed alla valutazione della coerenza dei profili curriculari e professionali presentati rispetto alle funzioni da esercitare.

Qualora lo ritenga necessario, la Commissione potrà individuare ulteriori modalità di selezione, disponendo l'acquisizione di ulteriori elementi di informazione ovvero lo svolgimento di colloqui con i candidati.

In attuazione del D.P.R n. 445/2000 e s.m.i. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), nonché in conformità alle disposizioni regionali in materia, la struttura responsabile del procedimento procederà d'ufficio al controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati, nonché di quelle presentate dai soggetti nominati.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore Pianificazione e assetto istituzionale del SSR ai seguenti recapiti:

Dr.ssa Maria Massimino *tel.* 011.432.2241 *fax* 011.432.4641
e - *mail* : maria.massimino@regione.piemonte.it

Dr. Luigi Ronco *tel.* 011.432.3167 *fax* 011.432.4641
e - *mail*: luigi.ronco@regione.piemonte.it

INFORMAZIONI AI SENSI DEL D. LGS. n. 196/2003 e s.m.i.

I dati personali e giudiziari richiesti al candidato saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Piemonte esclusivamente ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla costituzione dell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale d'Azienda sanitaria, alla formulazione delle nomine stesse ed all'esercizio delle verifiche di cui al D.P.R n. 445/2000 e s.m.i. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, anche con strumenti informatici, ed utilizzati in operazioni di trattamento connesse, in termini compatibili con i succitati scopi. L'interessato può far valere i diritti attribuiti dal titolo II del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nei termini e con le modalità previste dal medesimo decreto.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Le istanze, da presentare in bollo e formulate secondo il fac-simile allegato al presente avviso, scaricabili dal sito Internet della Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it, dovranno contenere

le seguenti dichiarazioni, sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, rese dall'interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:

- 1) cognome e nome;
- 2) data e luogo di nascita;
- 3) codice fiscale;
- 4) residenza;
- 5) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- 6) l'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 7) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- 8) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero le eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti, compresa l'indicazione di eventuali provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione;
- 9) di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;
- 10) il diploma di laurea magistrale conseguito (o diploma di laurea vecchio ordinamento), con l'indicazione della data del conseguimento, dell'autorità che lo ha rilasciato e della votazione riportata;
- 11) il possesso degli specifici requisiti di cui al d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- 12) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità, inconferibilità dell'incarico, ostative alla nomina o comportanti decadenza dalla carica previste dagli artt. 3 e 3 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dall'art. 13 della l. r. 23 marzo 1995, n. 39, dall'art. 66 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, dagli artt. 3, 5, 8, 10 e 14 del d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ovvero l'indicazione delle cause d'incompatibilità e l'impegno a rimuoverle prima dell'assunzione dell'incarico;
- 13) di accettare, in caso di nomina, l'incondizionata assunzione delle funzioni di Direttore generale dell'azienda sanitaria regionale per la quale la nomina è fatta alle condizioni del contratto conforme allo schema tipo approvato dalla Giunta regionale;
- 14) di impegnarsi altresì, in caso di nomina, alla trasmissione al Presidente del Consiglio regionale delle informazioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 17/2012, ("Istituzione dell'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione e del sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione") nel rispetto delle modalità stabilite, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge regionale, con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 24 del 08.02.2013 ;
- 15) indirizzi di recapito postale, telefonico, fax ed e-mail, ai fini delle comunicazioni inerenti l'espletamento del presente avviso e l'eventuale nomina.

Con riferimento al punto 8), si precisa che ai sensi del comma 1 bis dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990 n. 55, per tutti gli effetti disciplinati dal medesimo articolo la sentenza prevista dall'art. 444 del Codice di procedura penale è equiparata a condanna.

All'istanza dovrà essere allegato, **a pena d'inammissibilità**:

- dettagliato curriculum scolastico e professionale, datato e firmato;
- scheda analitica - redatta secondo lo schema allegato all'avviso - attinente i requisiti prescritti per la nomina a Direttore generale di ASR (titolo di studio, requisiti professionali e formativi), datata e firmata.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le firme apposte in calce all'istanza contenente le dichiarazioni sostitutive, al curriculum ed alla scheda analitica, non sono soggette ad autenticazione se apposte in presenza del funzionario regionale addetto o se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro), del dichiarante.

Le candidature, indirizzate al Presidente della Giunta regionale, dovranno pervenire alla Regione Piemonte - Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia sanitaria, Politiche sociali e Politiche della famiglia, Coordinamento interassessorile delle politiche del volontariato - Direzione Sanità – Settore Pianificazione e assetto istituzionale del SSR - C.so Regina Margherita n. 153 bis - 10122 Torino, **entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.** Qualora il termine per la presentazione delle candidature cada in un giorno festivo, il medesimo si intende prorogato al primo giorno feriale successivo. Non saranno esaminate le candidature pervenute oltre la data sopra indicata.

Le istanze possono essere consegnate direttamente al Settore Pianificazione e assetto istituzionale del SSR corso Regina Margherita n. 153 bis, Torino, Pal. B, 3° piano, dal lunedì al venerdì, esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 12.30, previa presentazione di un documento di identità, oppure spedite a mezzo raccomandata, nel qual caso sulla busta dovrà essere indicato il riferimento **“candidatura alla nomina a Direttore generale di A.S.R.”**. Per la determinazione del termine di scadenza, in caso di inoltro a mezzo raccomandata, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante, oppure, per le istanze presentate manualmente, la data del timbro dell'amministrazione regionale sulla copia dell'istanza medesima.

Le istanze potranno essere inviate, anche, tramite PEC (posta elettronica certificata), nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 65, comma 1, del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell'amministrazione digitale” al seguente indirizzo di posta: [sanita@cert](mailto:sanita@cert.regione.piemonte.it). Regione.piemonte.it, nel quale caso farà fede la data di ricevimento dell'istanza all'indirizzo di posta dell'amministrazione regionale.

Le istanze inviate tramite PEC dovranno essere inderogabilmente configurate nel modo seguente:

- esclusivamente file in formato .pdf, .txt, .tif, .xml.
- file aventi singolarmente una dimensione non superiore ai 2MB
- sottoscrizione con firma digitale (art. 21 D.Lgs. n. 82/2005) in conformità alle seguenti disposizioni:
 - o che le firme si riferiscano a file nei formati sopra indicati;
 - o che le firme e le marche temporali siano embedded e non detached (il file firmato e la firma devono essere contenuti in un'unica busta-file);
 - o che le firme siano valide al momento della ricezione.

Nel caso di istanze inviate tramite PEC, il pagamento dell'imposta di bollo deve essere assolto con le modalità previste per i documenti informatici dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2004, n. 13138 (“Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto”).

E' ammessa la consegna dell'istanza da parte di terzi muniti di delega, allegando copia del documento di identità (fronte e retro) del delegante.

L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione del

cambiamento di recapito, né per eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

Il rapporto di lavoro del Direttore generale di azienda sanitaria regionale è esclusivo, ed è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. I contenuti economici e normativi del contratto di prestazione d'opera intellettuale sono approvati dalla Giunta regionale coerentemente alle previsioni di cui al D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e s.m.i..

In caso di nomina, il candidato si obbliga ad esercitare tutte le funzioni attribuite al Direttore generale dell'azienda sanitaria da norme nazionali o regionali, e, con l'assunzione dei poteri di gestione dell'azienda, quali disciplinati da norme di legge o di regolamento o da provvedimenti nazionali o regionali, si accolla ogni responsabilità connessa.

Parimenti, in caso di nomina, il candidato si impegna a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale le informazioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 17/2012, ("Istituzione dell'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione e del sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati partecipati e dipendenti da parte della Regione") nel rispetto delle modalità stabilite, ai sensi dell'art. 9 l.r. cit., con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 24 del 08.02.2013.

Il corrispettivo per l'esercizio delle funzioni di Direttore generale è determinato dall'Allegato B ai provvedimenti di nomina adottati dalla Giunta regionale in data 27.04.2012 (DGR n. 1-3711 e seguenti), in relazione alle peculiari caratteristiche aziendali e tenuto conto dei parametri di cui all'art. 1, comma 5, del DPCM n. 502/1995 e s.m.i., ed è corrisposto in dodici quote mensili, posticipate, di pari ammontare. Il trattamento economico così determinato ha carattere d'onnicomprendività, ed in particolare è compensativo anche di tutte le spese che il Direttore generale sosterrà per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Il predetto corrispettivo può essere integrato, fino ad un massimo del venti per cento e fatto salvo il raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi, in considerazione del conseguimento degli specifici obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi che possono essere assegnati annualmente dalla Giunta regionale.

Il trattamento economico può essere inoltre integrato fino all'importo massimo previsto dall'art. 1 comma 5 bis del D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 e s.m.i., in relazione alla documentata partecipazione ad iniziative di formazione manageriale, di studio e di aggiornamento promosse dalla Regione ed alle quali il direttore generale partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio.

In attuazione del disposto di cui all'art. 61 comma 14 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008 n. 133, a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.

ISTRUTTORIA

Non verranno prese in considerazione:

- le istanze presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- le istanze presentate dopo che siano trascorsi più di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
- le istanze presentate in difformità al presente avviso.

La mancata presentazione dell'istanza da parte dei candidati inseriti nell'elenco di cui all'allegato A alla DGR n. 3-3179 del 22.12.2011, e successivi provvedimenti integrativi, determinerà, indipendentemente dall'anno di iscrizione annotato a margine dei rispettivi nominativi, il mancato inserimento nell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale che sarà approvato in esito al presente avviso.

In relazione alle previsioni di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 39/1995 e s.m.i., ad oggetto "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati", il quale dispone che "le nomine attribuite alla Giunta regionale o al suo Presidente sono effettuate sulla base di criteri di carattere generale assunti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva per le nomine", con DGR n. 5-5518 del 14.03.2013 - acquisito il parere prescritto dalla disposizione richiamata - si è provveduto in ordine alla definizione dei criteri generali da sottendere alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, alla luce dei nuovi requisiti prescritti dall'art. 3 bis, comma 3 del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) del d.l. n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012.

La valutazione dei requisiti richiesti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, quali dichiarati dai candidati, verrà pertanto effettuata sulla base dei criteri ermeneutici definiti a mezzo della citata DGR n. 5-5518 del 14.03.2013, conseguentemente :

- l'adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie presupposta dalla nuova formulazione dell'art. 3 bis del D. lgs. n. 502 /1992 e s.m.i. , caratterizzata da autonomia gestionale e da diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, è ritenuta rilevante se maturata nell'ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, pubblici o privati, nonché presso enti o istituzioni pubbliche, o loro dipartimenti, divisioni, servizi, che svolgano attività d'interesse sanitario (quali, a titolo esemplificativo, il Ministero della Salute, gli Assessorati/Direzioni di enti pubblici territoriali competenti in materia di sanità e di tutela della salute, l'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, l'Istituto superiore di Sanità, l'Agenzia italiana del farmaco) ; nei rimanenti casi, fermi restando i presupposti dell'autonomia gestionale e della diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, la durata minima dell'esperienza dirigenziale richiesta, sia in ambito lavorativo pubblico che privato, è pari a sette anni;
- non sono considerate rilevanti, ai fini dell'iscrizione in elenco, le esperienze dirigenziali di carattere multiprofessionale aventi durata complessiva pari o superiore a sette anni le quali, analiticamente considerate, risultino maturate per un periodo inferiore a cinque anni nel campo delle strutture sanitarie – nel senso sopra specificato – ovvero inferiore a sette anni negli altri settori;
- l'esperienza professionale dev'essere riferibile a funzioni di livello dirigenziale effettivamente esercitate a seguito del conferimento di incarico formale; analogamente, la natura "dirigenziale" dell'esperienza maturata deve potersi desumere dal conferimento formale della relativa qualifica;
- è considerata rilevante l'esperienza dirigenziale, connotata dalle caratteristiche temporali e di autonomia e di responsabilità sopra delineate, svolta in qualità di titolare di posizione funzionale apicale in seno a strutture di enti, aziende, istituzioni di natura privata, ovvero pubblica che

abbiano recepito nei rispettivi ordinamenti il principio in ordine alla separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e le responsabilità dirigenziali della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, stabilito dal d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. e confermato, ex pluribus, dalla legge delega 4 marzo 2009, n. 15 ;

- l'esperienza dirigenziale è ritenuta adeguata, fatti salvi i requisiti temporali sopra delineati, qualora la relativa attività sia stata esercitata con riguardo all'intera organizzazione dell'ente, azienda, struttura o istituzione, ovvero ad una delle sue principali articolazioni organizzative, secondo i rispettivi ordinamenti, e sia caratterizzata da consistenza organizzativa, collocazione in una posizione gerarchica di vertice dell'organigramma, e assunzione di diretta responsabilità nei rapporti esterni;

- ai fini della valutazione degli aspetti riconnessi all'autonomia gestionale ed alla diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, saranno valutati i poteri, le responsabilità, le mansioni concretamente svolte dai candidati, nonché ulteriori parametri quali l'entità delle eventuali risorse finanziarie assegnate e direttamente gestite dal candidato ed il numero di dipendenti di cui si ha la diretta responsabilità, quali desumibili da atti organizzativi dell'ente o dell'azienda, da contratti, da procedure conferite, da organigrammi, ovvero dall'utilizzo di indicatori idonei a consentire un adeguato apprezzamento sia della complessità organizzativa e gestionale della posizione professionale rivestita, sia, con particolare riguardo alle strutture sanitarie private e più in generale agli "altri settori", della consistenza aziendale in termini strutturali, dimensionali e di rilevanza economica;

- l'esperienza riconducibile all'amministrazione ed alla gestione di enti, società ed aziende, comprese le aziende sanitarie, è da considerarsi rilevante esclusivamente se svolta in veste di organo monocratico (amministratore unico o straordinario, direttore generale, commissario), con esclusione degli incarichi di componente, anche in veste di presidente, di organi collegiali (consigli di amministrazione, collegi di direzione) ; fa eccezione l'incarico di amministratore delegato, di socio accomandatario, di consigliere delegato con incarichi operativi;

- non sono considerate rilevanti, ai fini dell'integrazione dell'adeguata esperienza dirigenziale, le attività e le funzioni di mero studio, docenza, ricerca, ispezione, e, più in generale, gli incarichi dirigenziali di natura professionale anche di alta specializzazione, qualora la gestione e la correlata responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie non rivestano carattere preminente e determinante per l'attività svolta; analogamente, non sono considerate rilevanti le attività finanziarie di mera partecipazione, nonché quelle riconducibili ad attività libero professionale, all'esercizio di mandato politico, alla mera consulenza;

- non sono parimenti considerate coerenti o rilevanti ai fini dell'iscrizione in elenco e della nomina le esperienze professionali maturate nell'attività di magistrato, qualora non connesse all'esercizio di funzioni dirigenziali aventi le caratteristiche di autonomia e di responsabilità sopra delineate.

Fatto salvo il regime delle cause di incompatibilità, di inconferibilità dell'incarico, ostative alla nomina o comportanti decadenza dalla carica previsto dalla normativa di riferimento, e richiamato nel presente avviso, sono cause ostative alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale :

- la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con le aziende sanitarie regionali, quali quelle derivanti, a titolo esemplificativo, dalla pendenza di liti giudiziali con le aziende medesime ;

- la pendenza di liti, azioni, contenziosi con l'amministrazione regionale, per pretese sostanziali relative a precedenti incarichi di direttore generale, commissario, direttore amministrativo o sanitario.

A conclusione del procedimento, l'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale d'azienda sanitaria regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale nonché sul sito Internet della Regione Piemonte.

In caso di nomina, verrà richiesto all'interessato di presentare le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 bis, comma 3 , del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., e di quanto comunque dichiarato nell'istanza, nel curriculum e nella scheda analitica alla stessa allegati.

Fac-simile istanza inserimento in elenco

Sulla busta riportare la dicitura: "Candidatura alla nomina a direttore generale di A.S.R."

marca
da bollo

Al Signor Presidente della Giunta regionale
della Regione Piemonte
c/o Assessorato alla Tutela della Salute e
Sanità, Edilizia Sanitaria, Politiche sociali e
Politiche della famiglia, Coordinamento
interassessorile delle politiche del volontariato

Direzione Sanità
Settore Pianificazione e assetto istituzionale
del SSR

Corso Regina Margherita n. 153 bis
10122 T O R I N O

Oggetto: Istanza di inserimento nell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale.

... I ... sottoscritt chiede di essere inserito nell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità in atti previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e che, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R., ha luogo la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, rende, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. citato, le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà:

1. di essere nat... a Prov. il/...../.....;
2. di essere residente in Prov....., via n.;
3. di avere il seguente codice fiscale:
4. di essere cittadin..... italian..... (ovvero di uno Stato dell'Unione europea o equiparato ai sensi delle leggi vigenti);
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (ovvero i motivi della non iscrizione);
6. di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
7. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, (ovvero di aver riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti carichi pendenti);
8. di non essere stato ammesso a provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione (ovvero di essere stato ammesso ai seguenti provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione);
9. di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;
10. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità, inconferibilità dell'incarico, ostative alla nomina o comportanti decadenza dalla carica previste dagli artt. 3 e 3 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dall'art. 13 della l. r. 23 marzo 1995, n. 39, dall'art.

66 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, dagli artt. 3,5,8,10,14, del d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (ovvero di trovarsi nelle seguenti condizioni di incompatibilità..... e di impegnarsi a rimuoverle prima dell'assunzione dell'incarico);

11. di aver conseguito il diploma di laurea magistrale (o diploma di laurea vecchio ordinamento) in, presso, in data....., con votazione.....;
12. di essere in possesso dei requisiti specifici per la nomina a Direttore generale di azienda sanitaria regionale, previsti dal d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i, descritti nella scheda analitica;
- ~~13.~~ di accettare, in caso di nomina, l'incondizionata assunzione delle funzioni di Direttore generale dell'azienda per la quale la nomina è fatta, alle condizioni stabilite dal contratto conforme allo schema tipo approvato dalla Giunta regionale;
14. di impegnarsi altresì, in caso di nomina, alla trasmissione al Presidente del Consiglio regionale delle informazioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 17/2012, ("Istituzione dell'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione e del sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione") nel rispetto delle modalità stabilite, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge regionale, con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 24 del 08.02.2013 ;
15. di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo:
Vian.
Comune c.a.p.
Telefono FAX
Indirizzo e-mail

Allega all'istanza:

- il curriculum scolastico e professionale, datato e firmato;
- la scheda analitica, redatta secondo lo schema allegato, attinente le esperienze formative e professionali utili ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti (titoli di studio, requisiti professionali e formativi), datata e firmata;
- copia fotostatica di un documento di identità (fronte e retro) in corso di validità, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.*

Si impegna a produrre, se richiesto, ogni documento utile ad attestare il possesso dei requisiti curriculari e professionali dichiarati e a comunicare l'eventuale variazione del proprio recapito, sollevando la Regione Piemonte da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all'omessa comunicazione.

Data

Firma

.....

*Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. la firma in calce all'istanza, al curriculum nonché alla scheda analitica non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del funzionario regionale addetto o se alla documentazione è allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

SCHEDA ANALITICA da allegare all'istanza

1. Dati anagrafici

- Cognome e nome
 - Data e luogo di nascita
 - Residenza
 - Telefonofax e.mail
 - Codice fiscale
-

2. Titoli di studio e dati relativi alla formazione

Diploma di laurea magistrale (o diploma di laurea vecchio ordinamento); *per ciascun diploma indicare:*

- Tipologia
- Università
- Anno del conseguimento
- Titolo della tesi
- Votazione

Specializzazione post universitaria; per ciascun diploma di specializzazione indicare:

- Titolo
- Ente
- Anno del conseguimento

Abilitazione professionale; indicare:

- Professione
- Luogo e data del conseguimento

Iscrizione ad albo professionale; indicare:

- Ordine professionale
- Luogo e data dell'iscrizione

Corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all'articolo 3 bis, comma 4, d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i..

- Ente organizzatore
- Anno di conseguimento del certificato di formazione manageriale

Corsi formativi e di aggiornamento frequentati; per ogni corso indicare:

- Titolo
- Ente organizzatore
- Periodo e durata dell'attività formativa

Pubblicazioni attinenti all'organizzazione, programmazione e gestione aziendale; per ciascuna pubblicazione indicare:

- Titolo
- Anno
- Editore

Articoli su riviste attinenti all'organizzazione, programmazione e gestione aziendale; per ciascun articolo indicare:

- Titolo
- Rivista
- Anno di pubblicazione e numero della rivista

3. Adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie.

Vanno specificate, in ordine cronologico, le esperienze professionali utili ad integrare il possesso del requisito professionale, di natura dirigenziale con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie e di durata almeno quinquennale se maturate nell'ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, pubblici o privati, nonché presso enti o istituzioni pubbliche, o loro dipartimenti, divisioni, servizi che svolgano attività di interesse sanitario, ovvero di durata almeno settennale nei rimanenti casi.

Ruoli e posizioni organizzative diverse, anche interne allo stesso ente/azienda, vanno riportate separatamente, indicando per ciascuna:

- Periodo: dal gg/mm/aa al gg/mm/aa
- Denominazione dell'Ente o dell'Azienda :
- Sede :
- Natura : pubblica / privata
- Settore : sanità (*specificare*) / altro (*specificare*)
- Denominazione della struttura di appartenenza:
- Attività della struttura di appartenenza: (*descrizione*)
- Qualifica funzionale rivestita, livello di inquadramento e CCNL di riferimento:
- Incarico ricoperto:
- Poteri, responsabilità, mansioni svolte (risultanti da atti organizzativi dell'ente, contratti, procure conferite, ecc., configuranti autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie) :
- Numero dipendenti della struttura di cui si ha la diretta responsabilità:
- Eventuale budget della struttura di appartenenza o, se diverso, entità delle eventuali risorse finanziarie assegnate e direttamente gestite dal candidato :
- Organigramma della struttura gerarchica dell'ente/azienda, evidenziando la posizione ricoperta dal candidato (non necessario per gli incarichi di direttore generale, commissario, direttore amministrativo e sanitario di azienda sanitaria regionale):

Data

Firma

.....